

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2210 del 18/12/2023

Seduta Num. 52

Questo lunedì 18 **del mese di** Dicembre
dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore
11) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2023/2359 del 13/12/2023

Struttura proponente: SETTORE GOVERNO E QUALITA' DEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA,
POLITICHE ABITATIVE, PARCHI E FORESTAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ,
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

Oggetto: APPROVAZIONE DEL TESTO COORDINATO DELL'ALLEGATO 1 ALLA
DELIBERA ASSEMBLEARE N.154/2018 A SEGUITO DI MODIFICHE E
INTEGRAZIONI IN PARTICOLARE AI REQUISITI PER L'ACCESSO E LA
PERMANENZA IN ERP, TEMPORANEA SOSTITUZIONE DA ERP A ERS,
EMERGENZA ABITATIVA, DONNE VITTIME DI VIOLENZA, ALLOGGI FUORI
COMUNE

Iter di approvazione previsto: Delibera proposta alla A.L.

Responsabile del procedimento: Giulia Angelelli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- il D.lgs. 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli da 59 a 64 che conferiscono alle Regioni tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute dallo Stato;
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "*Riforma del sistema regionale e locale*" ed in particolare gli articoli da 67 a 69;
- la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" ed in particolare l'art. 15 "Utenti", l'art. 20 "Ambito di applicazione", l'art. 25 "Disciplina delle assegnazioni e gestione", e l'art. 36 "Destinazione dei proventi dei canoni" che individuano i requisiti e disciplinano aspetti specifici dei procedimenti di assegnazione e gestione degli alloggi di ERP;

Visto in particolare l'art. 15, comma 2, della L.R. n. 24/2001 che ha demandato all'Assemblea legislativa il compito di "specificare i requisiti del nucleo avente diritto per conseguire l'assegnazione degli alloggi di ERP e per la permanenza negli stessi";

Dato atto che, in attuazione del citato art. 15, comma 2, della L.R. n. 24/2001, è stata emanata la delibera Assembleare n. 154 del 6 giugno 2018 "Atto Unico sull'edilizia residenziale pubblica" (di seguito denominata Atto Unico);

Considerato che, con riferimento ai requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi ERP (art. 15, commi 1 e 2, L.R. n. 24 del 2001), l'Atto Unico ha specificato il requisito di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), della L.R. n. 24/2001, consistente nella "residenza o sede dell'attività lavorativa", stabilendo:

- che può chiedere l'assegnazione di alloggio ERP il nucleo che soddisfi entrambe le seguenti condizioni:
 - b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
 - b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o nel

Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso.

- e che i Comuni, nei propri regolamenti, ai sensi dell'art. 25, comma 3, lettera b), della L.R. n. 24/2001 possono incentivare nuclei con anzianità di residenza o attività lavorativa maggiori attraverso l'attribuzione di specifici punteggi;

Ritenuto, tuttavia, con riguardo allo specifico aspetto dell'anzianità della residenza o dell'attività lavorativa, che i due requisiti di accesso definiti dall'Atto Unico, b1) e b2) sopra richiamati, siano già sufficienti ad accertare la presenza stabile sul territorio dei soggetti che possono inoltrare domanda di alloggio ERP e che, pertanto, il requisito di storicità della residenza o dell'attività lavorativa non deve essere ulteriormente valorizzato dai Comuni, i quali non potranno inserire la residenzialità storica anche all'interno dei criteri scelti e dettagliati nei propri regolamenti ai fini della determinazione di punteggi premiali nelle graduatorie ERP;

Ritenuto dunque di confermare la facoltà in capo ai Comuni di incentivare particolari condizioni dei nuclei come previsto nell'Atto Unico, introducendo tuttavia la precisazione che non deve essere utilizzato il criterio della "storicità della residenza e dell'attività lavorativa", mentre si può fare riferimento al criterio dell'"anzianità di permanenza in graduatoria ERP";

Preso atto, inoltre, che non sempre è stato fatto un uso adeguatamente ponderato nella pesatura dei punteggi da attribuire alle condizioni soggettive ed oggettive dei richiedenti gli alloggi ERP;

Considerato quindi necessario introdurre il principio della ponderata comparazione e di equilibrio tra tutti i criteri e gli indicatori previsti nei regolamenti comunali e scelti dai Comuni in quanto rappresentativi, ai sensi dell'art. 25, della L.R. n. 24/2001 comma 3 lett. b), delle condizioni oggettive e soggettive dei nuclei richiedenti l'alloggio ERP (quali a titolo esemplificativo: reddito, numerosità, grado di disagio abitativo del nucleo familiare, anzianità di permanenza in graduatoria, ecc.);

Ritenuto dunque necessario precisare nell'Atto Unico che nessun punteggio attribuito a uno specifico requisito o indicatore possa assumere un valore preponderante rispetto agli altri e rispetto al punteggio massimo attribuibile;

Richiamata, inoltre, la Deliberazione di Consiglio regionale n. 391 del 2002, che ha stabilito i massimali dei costi mensili di gestione degli alloggi ERP, che è stata oggetto di un recente aggiornamento sulla base degli indici ISTAT FOI con propria deliberazione del 25 settembre 2023, n. 1590;

Valutato che l'Atto Unico, all'Allegato 1, punto 2) "Metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi ERP", lettera a) "Fascia di protezione", stabilisce che il canone d'affitto per i nuclei che si trovino in fascia di protezione dovrà essere un valore minimo stabilito dal regolamento comunale e comunque non inferiore ai massimali dei costi di gestione degli alloggi ERP stabiliti dalla disciplina regionale;

Ritenuto di consentire ai Comuni, per ragioni di opportunità e di contenimento delle spese sostenute dai nuclei più deboli (fascia di protezione), di recepire con gradualità all'interno dei propri regolamenti l'eventuale incremento prodotto sul canone minimo di locazione dall'aggiornamento dei massimali dei costi di gestione degli alloggi ERP di cui alla propria deliberazione n. 1590/2023, purché venga mantenuta l'invarianza del gettito complessivo dei canoni di locazione rispetto all'anno precedente, in modo da assicurare la tenuta e la sostenibilità del sistema ERP nel suo complesso e garantire il saldo di gestione da impiegare secondo le destinazioni dell'art. 36, della L.R. n. 24/2001;

Considerata altresì la peculiarità nota da tempo della situazione di alcuni Comuni, che sono proprietari di alloggi ERP localizzati all'interno del perimetro amministrativo di altri Comuni;

Preso atto che tale peculiarità comporta che alcuni nuclei fragili seguiti dai Servizi e collocati per percorsi assistenziali in alloggi di proprietà del Comune ma posti nel territorio di altri Comuni nei quali acquisiscono temporaneamente la residenza, si trovino nell'impossibilità di presentare successiva domanda di alloggio ERP nel Comune che li ha in carico per il percorso assistenziale, per mancato rispetto della condizione b2) (residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda) prevista dalla lett. B), del punto 1, dell'Allegato 1, parte integrante dell'Atto Unico sopracitato;

Ritenuto opportuno, pertanto, risolvere la criticità sopracitata consentendo al Comune titolare del percorso

assistenziale di derogare alla condizione b2) prevista dalla lett. B) del punto 1 dell'Allegato 1 parte integrante dell'Atto Unico, limitatamente al caso sopra rappresentato, di nuclei fragili in carico ai Servizi Sociali e collocati per percorsi assistenziali in alloggi di proprietà del Comune posti nel territorio dei diversi Comuni nei quali acquisiscono temporaneamente la residenza, ciò al fine di rendere possibile a questi nuclei la possibilità di una successiva presentazione della domanda di alloggio ERP nel Comune che li ha in carico per il percorso assistenziale;

Visti inoltre l'art. 20, commi 5 e 5 bis, della L.R. n. 24/2001, i quali prevedono che gli alloggi di ERP non più idonei ad essere assegnati per vetustà, inadeguatezza tipologica o ubicazione, possono essere temporaneamente sottratti dal Comune dall'assegnazione ERP per essere inseriti con priorità in programmi di recupero o riqualificazione, attuati con piani finanziari che prevedano anche il ricorso al credito privato;

Considerato, infatti, che non tutti gli alloggi ERP riescono ad essere recuperati con le risorse normalmente disponibili mediante i proventi dei canoni ERP ovvero con le risorse pubbliche aggiuntive che sono trasferite ai Comuni per tale scopo, e che pertanto una quota di tali alloggi restano sfitti e quindi, seppur formalmente facenti parte del patrimonio ERP, non assolvono nei fatti alla funzione di soddisfare la richiesta abitativa dei nuclei in attesa nelle graduatorie ERP, proprio perché non assegnabili in ragione dell'assenza delle necessarie condizioni di abitabilità o di sicurezza;

Considerato che la disposizione contenuta nei commi 5 e 5-bis, dell'art. 20, L.R. n. 24/2001, nel disciplinare la gestione del patrimonio di ERP, non esclude la sottrazione degli alloggi ERP alla loro destinazione in modo assoluto ma stabilisce meccanismi e cautele idonee ad evitare la progressiva diminuzione del patrimonio ERP, preservandone la capacità di rispondere al fabbisogno abitativo delle fasce di popolazione più bisognose, adempiendo in tal modo alla funzione istituzionale che gli è propria;

Considerate le richieste provenienti dai territori di poter procedere al recupero di alloggi ERP operando nel senso indicato dall'art. 20, commi 5 e 5 bis, della L.R. n. 24/2001, per poter recuperare la maggiore quota di alloggi possibile e renderla effettivamente disponibile al suo naturale utilizzo;

Valutato che, per raggiungere tale scopo, occorre identificare alcuni criteri di carattere generale cui dovranno conformarsi i programmi straordinari di recupero dei Comuni, da perfezionare con successivo atto della Giunta regionale, al fine di assicurare l'obiettivo del massimo utilizzo del patrimonio ERP disponibile;

Ritenuto che tali criteri di carattere generale da perfezionare con successivo atto della Giunta regionale siano quelli ricompresi all'interno dei seguenti limiti di applicazione:

1. applicabilità ai soli alloggi qualificati nell'Osservatorio Regionale del Sistema Abitativo (ORSA) come alloggi liberi, non assegnabili in quanto necessitanti di interventi edilizi di ripristino, prioritariamente per importi superiori a 25.000 €;
2. individuazione degli alloggi da parte del Comune d'intesa con il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di cui all'art. 5, comma 3, L.R. n. 24/2001;
3. attuazione dei programmi straordinari di recupero affidata ai soggetti gestori del patrimonio ERP, in quanto soggetti competenti e qualificati nella realizzazione di programmi complessi e garanti del rispetto dei tempi e delle condizioni previste per la restituzione di tali alloggi al patrimonio ERP del Comune;
4. assegnazione degli alloggi con contratto di locazione di durata 3+2 anni, a canone non superiore al canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/98, eventualmente prorogabile per due ulteriori rinnovi (+2 +2) per un massimo di 9 anni complessivi;
5. assegnazione a nuclei familiari selezionati con bandi ad evidenza pubblica e con rapporto di incidenza tra canone e reddito contenuto entro adeguati livelli di sostenibilità, con priorità di assegnazione ai nuclei già presenti in graduatorie ERP;

Visto, infine, l'art. 25, comma 3, della L.R. n. 24/2001, il quale affida ai Comuni il compito di disciplinare con propri regolamenti le modalità di assegnazione degli alloggi di ERP e, in particolare, la lett. h) dedicata all'emergenza abitativa quale modalità di assegnazione in deroga degli alloggi di ERP;

Considerato che, in assenza di una disciplina specifica in relazione al tema dell'assegnazione degli alloggi per l'emergenza abitativa, le situazioni, i tempi e le condizioni con cui fare ricorso all'assegnazione in emergenza abitativa

risultano oggi declinate in maniera estremamente variegata e, in alcuni territori, in quote eterogenee;

Ritenuto pertanto opportuno, definire i parametri di riferimento, in modo da assicurare elementi di uniformità nella disciplina di tali assegnazioni nelle varie realtà territoriali, ed in particolare di stabilire che può essere assegnata in emergenza abitativa una percentuale massima di alloggi ERP, da definirsi da parte dei Comuni nel rispetto del tetto massimo articolato per scaglioni di alloggi, come definito nella tabella sottostante al fine di garantire che gli scaglioni sopra soglia dispongano di un numero di assegnazioni non inferiore agli scaglioni sottosoglia

Scaglioni alloggi ERP	% massima	N° max di assegnazioni all'interno dello scaglione	N° max di assegnazioni
da 0 a 200	15%	30	30
da 201 a 1000	10%	80	110
da 1001 a 3.000	5%	100	210
> 3.000	3%		210 + 3% * n° alloggi > 3.000

Ritenuto anche opportuno precisare in merito al conteggio degli alloggi in emergenza abitativa che nelle percentuali indicate nella tabella sopra riportata sono ricomprese tutte le assegnazioni in emergenza abitativa in essere, comprese quelle effettuate negli anni precedenti;

Considerato inoltre necessario dettagliare le ulteriori regole comuni per la gestione delle assegnazioni degli alloggi in emergenza abitativa di seguito elencate:

- durata massima di assegnazione in emergenza abitativa, fissata entro un periodo di due anni, prorogabile una sola volta per un massimo di un anno con provvedimento motivato e previa verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'assegnazione e sempreché l'assegnatario sia in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote di gestione dei servizi ex art. 32, L.R. n. 24/2001;
- rispetto da parte dell'assegnatario in emergenza abitativa, nel caso sia cittadino extra UE, dei requisiti di cui alla DAL 154/2018 allegato 1, punto 1 lettere a.4), a.5) e a.6), ovvero essere:

- a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- rispetto da parte dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario in emergenza abitativa dei requisiti di cui alla DAL 154/2018, Allegato 1, punto 1, lettere:
- c) *"limiti alla titolarità' di diritti reali su beni immobili"*;
- e) *"reddito del nucleo avente diritto"* nelle sue due componenti di ISEE e patrimonio mobiliare.

Ritenuto inoltre opportuno richiamare che, nell'ambito delle assegnazioni in emergenza abitativa, i regolamenti comunali prevedano anche le assegnazioni di alloggi ERP a donne vittime di violenza inserite in percorsi di uscita dalla violenza, complementari all'utilizzo delle strutture e dei servizi già disponibili, previsti dalla disciplina specifica in materia di violenza contro le donne nonché dal Piano regionale contro la violenza di genere, ciò in ragione della rilevanza del fenomeno della violenza sulle donne e della complessità, anche sotto il profilo abitativo, dei percorsi di uscita dalla violenza medesima, che richiede di attivare molteplici e diversificate soluzioni per sostenere le donne impegnate in tali percorsi;

Ritenuto infine, al fine di una migliore leggibilità del quadro normativo complessivo, di riepilogare nel documento Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, il testo coordinato dell'Allegato 1 alla Deliberazione Assembleare n. 154/2018 con le modifiche contenute nel presente atto, fermo restando che, per quanto riguarda l'aggiornamento dei limiti di reddito per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP, così come per i valori in Euro/mq degli alloggi da utilizzare per il calcolo del canone oggettivo annuo, i valori da applicare sono quelli di cui alla DD n. 12898 del 7/07/2021 di aggiornamento;

Visto l'Allegato 1 richiamato al punto precedente contenente le modifiche alla DAL n. 154/2018 in formato leggibile ed evidenziate rispetto al testo previgente;

Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa e contabile:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s. m.;
- la propria deliberazione del 29 dicembre 2008 n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 468 del 10/04/2017 avente ad oggetto "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione del 27 marzo 2023, n. 474 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025;
- la determinazione 17 luglio 2023, n. 15548 "MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO AREE DI LAVORO DIRIGENZIALI.DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE";
- la determinazione 26 settembre 2023, n. 20137 "CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE PRESSO LA DIREZIONE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE";
- la propria deliberazione del 7 marzo 2022, n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", la quale modifica l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituisce i Settori a decorrere del 01/04/2022;
- la propria deliberazione del 21 marzo 2022, n. 426 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- il D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.";

- la propria deliberazione del 13 marzo 2023 n. 380 "Approvazione piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 2077 del 27/11/2023 "Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- la determinazione 9 febbraio 2022, n. 2335 "DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 2013. ANNO 2022";

Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art.6, L.R. n. 13/2009, del Consiglio delle Autonomie Locali espresso in data 14 dicembre 2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

di proporre all'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche alla DAL 154/2018 come rappresentate nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, in particolare, di stabilire:

1. che, ai fini della determinazione di punteggi premiali nelle graduatorie ERP, il requisito di storicità della residenza e dell'attività lavorativa non deve essere ulteriormente valorizzato dai Comuni, i quali non potranno inserire la residenzialità storica all'interno dei criteri scelti e dettagliati nei regolamenti comunali per le assegnazioni degli alloggi ERP;
2. che, nell'ambito dei regolamenti comunali per le assegnazioni degli alloggi ERP, sia garantito il principio di ponderata comparazione e di equilibrio tra tutti gli indicatori scelti dai Comuni ai sensi dell'art. 25, comma 3, lett. b), della L.R. n. 24/2001, in quanto ritenuti rappresentativi delle condizioni oggettive e soggettive dei nuclei richiedenti alloggio ERP (quali a titolo esemplificativo: reddito, numerosità, grado di disagio abitativo del nucleo familiare, anzianità di permanenza in

graduatoria, ecc.), avendo cura che nessun punteggio attribuito a uno specifico requisito o indicatore possa assumere un valore preponderante rispetto agli altri e rispetto al punteggio massimo attribuibile;

3. che i Comuni, all'interno dei propri regolamenti, possano recepire con gradualità l'eventuale incremento prodotto sul canone minimo di locazione dall'aggiornamento dei massimali dei costi di gestione degli alloggi ERP di cui alla DGR 1590/2023, purché venga mantenuta l'invarianza del gettito complessivo dei canoni di locazione rispetto all'anno precedente, in modo da assicurare la tenuta e la sostenibilità del sistema ERP nel suo complesso e garantire il saldo di gestione da impiegare secondo le destinazioni dell'art. 36, L.R. n. 24/2001;
4. che il Comune possa derogare alla condizione b2) di cui alla lett. B), del punto 1, dell'Allegato 1 parte integrante dell'Atto Unico, unicamente in favore di nuclei fragili in carico ai Servizi Sociali e collocati per percorsi assistenziali in alloggi di proprietà del Comune stesso ma localizzati all'interno del perimetro amministrativo di altri Comuni nei quali acquisiscono temporaneamente la residenza al fine di rendere possibile a questi nuclei la successiva presentazione, ove ne permangano i requisiti, della domanda di alloggio ERP nel Comune che li ha in carico per il percorso assistenziale;
5. che i programmi di temporanea sostituzione e recupero di alloggi ERP adottati dai Comuni ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 5 bis, della L.R. n. 24/2001, debbano rispettare i seguenti criteri generali che saranno meglio dettagliati con successivo atto della Giunta regionale, al fine di assicurare l'obiettivo del massimo utilizzo del patrimonio ERP disponibile:
 - a) applicabilità ai soli alloggi qualificati nell'Osservatorio Regionale del Sistema Abitativo (ORSA) come alloggi liberi, non assegnabili in quanto necessitanti di interventi edilizi di ripristino, prioritariamente per importi superiori a 25.000 €;
 - b) individuazione degli alloggi da parte del Comune d'intesa con il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di cui all'art. 5, comma 3, L.R. n. 24/2001;
 - c) Attuazione dei programmi straordinari di recupero affidata ai soggetti gestori del patrimonio ERP, in quanto soggetti competenti e qualificati nella

realizzazione di programmi complessi e garanti del rispetto dei tempi e delle condizioni previste per la restituzione degli alloggi al patrimonio ERP del Comune;

- d) assegnazione degli alloggi con contratto di locazione di durata 3+2 anni, a canone non superiore al canone concordato, eventualmente prorogabile per due ulteriori rinnovi (+2+2) per un massimo di 9 anni complessivi;
- e) assegnazione degli alloggi a nuclei familiari selezionati con bandi ad evidenza pubblica, con rapporto di incidenza tra canone e reddito entro adeguati livelli di sostenibilità, con priorità ai nuclei già presenti in graduatorie ERP;

6. che sia necessario definire i seguenti elementi di cornice in materia di assegnazioni in emergenza abitativa ai sensi dell'art. 25, comma 3, lett. h), della L.R. n. 24/2001, in modo da assicurare uniformità nella disciplina di tali assegnazioni nelle varie realtà locali:

- percentuale massima di alloggi ERP che possono essere assegnati in emergenza abitativa, da definirsi da parte dei Comuni nel rispetto del tetto massimo articolato per scaglioni di alloggi ERP, definita nella tabella sottostante

Scaglioni alloggi ERP	% massima	N° max di assegnazioni all'interno dello scaglione	N° max di assegnazioni
da 0 a 200	15%	30	30
da 201 a 1000	10%	80	110
da 1001 a 3.000	5%	100	210
> 3.000	3%		210 + 3% * n° alloggi > 3.000

precisando che nelle percentuali sopra indicate sono ricomprese tutte le assegnazioni in emergenza abitativa in essere, comprese quelle effettuate negli anni precedenti;

- durata massima di assegnazione in emergenza abitativa fissata entro un periodo di due anni, prorogabile una sola volta per un massimo di un anno con provvedimento motivato e previa verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'assegnazione e sempreché l'assegnatario sia in regola con il pagamento

del canone di locazione e delle quote di gestione dei servizi ex art. 32, L.R. n. 24/2001;

- rispetto da parte dell'assegnatario in emergenza abitativa nel caso sia cittadino extra UE dei requisiti, di cui alla DAL 154/2018, Allegato 1, punto 1 lettere:
 - a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
 - a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 - a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
 - rispetto da parte dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario in emergenza abitativa dei requisiti, di cui alla DAL 154/2018 allegato 1, punto 1 lettere:
 - c) *"limiti alla titolarità' di diritti reali su beni immobili"*
 - e) *"reddito del nucleo avente diritto"* nelle sue due componenti di ISEE e patrimonio mobiliare;
6. che nell'ambito delle assegnazioni in emergenza abitativa, i regolamenti comunali prevedano anche le assegnazioni di alloggi ERP a donne vittime di violenza inserite in percorsi di uscita dalla violenza, complementari all'utilizzo delle strutture e dei servizi già disponibili, previsti dalla disciplina specifica in materia di violenza contro le donne nonché dal Piano regionale contro la violenza di genere;
7. che le previsioni contenute nel presente atto e più in generale nella DAL 154/2018 debbano essere recepite dai Comuni nella formulazione delle graduatorie ERP formate e/o aggiornate in data successiva alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, previo aggiornamento dei propri regolamenti in materia;
8. che i Comuni debbano trasmettere all'Osservatorio regionale per le politiche abitative della Regione Emilia-Romagna i propri regolamenti in materia di assegnazione degli alloggi ERP, aggiornati/emendati sulla base del presente atto ed ogni successiva

modifica, utilizzando l'indirizzo PEC PoliticheAbitative@postacert.regione.emilia-romagna.it

9. di approvare, al fine di una migliore leggibilità del quadro normativo complessivo, l'Allegato 1 contenente il testo coordinato dell'Allegato 1 alla Deliberazione Assembleare n. 154/2018 con le modifiche introdotte nella presente deliberazione fermo restando che per quanto riguarda l'aggiornamento dei limiti di reddito per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP così come per i valori in Euro/mq degli alloggi da utilizzare per il calcolo del canone oggettivo annuo, i valori da applicare sono quelli di cui alla DD n. 12898 del 7/07/2021 di aggiornamento;
10. di disporre che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, incluse le ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO, nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
11. di stabilire che l'esecutività della deliberazione di Assemblea legislativa decorre alla pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
12. di pubblicare la deliberazione assembleare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.